

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 863/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

**recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per l'esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 134 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, stabilisce i termini per l'esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile.

(2) L'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 967/2006 stabilisce che, in caso di esportazione della produzione fuori quota, il fabbricante deve presentare le prove d'esportazione richieste all'organismo competente dello Stato membro anteriormente al 1° aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l'eccedenza è stata prodotta.

(3) Se alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, il fabbricante è tenuto a fornire le prove di arrivo a destinazione della merce conformemente all'articolo 4 *quater* del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>. L'esperienza ha mostrato che per

talune destinazioni l'ottenimento di tutti i documenti necessari può richiedere un certo tempo. È pertanto opportuno, nei suddetti casi, offrire la possibilità di prorogare il termine.

(4) Se il termine fissato per la presentazione delle prove dell'esportazione all'organismo competente dello Stato membro è prorogato, occorre adeguare anche il termine entro il quale lo Stato membro deve comunicare il prelievo totale che i fabbricanti debbono pagare e il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento. Analogamente, occorre modificare il termine entro il quale gli Stati membri devono determinare e comunicare alla Commissione le eccedenze.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli articoli 3, 4 e 19 del regolamento (CE) n. 967/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 3, i termini di cui al primo comma sono fissati rispettivamente al 1° novembre e al 1° dicembre.»;

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

2) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente il secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 3, il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre.»;

3) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2, lettera c), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) i documenti necessari per lo svincolo della cauzione di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 e, se alcune destinazioni non sono ammissibili, per le esportazioni di zucchero e/o di isoglu-

cosio prodotti fuori quota, i documenti di cui all'articolo 4 *quater* del regolamento (CE) n. 951/2006.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Se alcune destinazioni non sono ammissibili per l'esportazione di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, gli Stati membri possono, su richiesta scritta del fabbricante, prorogare di sei mesi il termine del 1° aprile previsto al paragrafo 2, lettera c), per la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera c), ii).»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---